

Gruppo di Lavoro per il coordinamento dell'attuazione delle politiche di sviluppo rurale

Esiti delle sedute del 22 e del 29 maggio 2008

Presenti:

Rappresentanti di Regione Toscana, Artea, UPI e Uncem

Tutto il gruppo di lavoro condivide i presenti orientamenti.

1) Quesito: Ente competente secondo la localizzazione degli investimenti

Punto 14.1 procedure di attuazione, procedimento amministrativo, nel caso di investimenti a superficie che siano localizzati su due enti delegati, vanno presentate due domande (DUA)?

Orientamento espresso:

I bandi prevedono due fattispecie:

la prima (es. bando misura 121), prevede che “La domanda deve essere presentata all’Ente competente, con riferimento all’ubicazione della Unità tecnico economica interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi a UPZ, UPI, UTP, UTS o USP non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all’Ente nel cui territorio è ubicata l’unità produttiva medesima.” per cui, nel caso che gli investimenti siano effettuati su una UTE che ricade sul territorio di più di un Ente, la domanda deve essere presentata all’Ente cui fa riferimento l’UTE nell’anagrafe aziendale di ARTEA.

La seconda (es. bando mis. 122), prevede che “nel caso di investimenti a superficie (azioni/interventi di cui ai punti 5.a, 5.d, 5.e, 5.f), la domanda deve essere presentata all’Ente competente nel cui territorio è localizzata la superficie oggetto dell’investimento”, per cui la domanda va presentata all’Ente, o agli Enti, nel cui territorio ricade l’investimento.

2) Quesito: Verifica dichiarazioni sostitutive

Al punto 10.1 del bando 122 “condizioni di accesso relative ai beneficiari”, così come in altri bandi, si prevede una dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/00, come si dovrà procedere in pratica all’accertamento di tali dichiarazioni?

Orientamento espresso:

Nei bandi, per l’attestazione di alcune fattispecie di requisiti di accesso, è prevista la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00.

Premesso che le dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del DPR 445/00, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono (art. 48 DPR. 445/00) e sono valide fino a prova di falso, non è necessario effettuare il controllo delle stesse durante la fase dell’istruttoria procedimentale. L’Ente istruttore può procedere a predisporre le graduatorie definitive sulla base delle dichiarazioni sostitutive.

L’art. 71 del DPR 445/00 impone, però, alle “Amministrazioni procedenti di effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive”.

Ne consegue che l'Ente istruttore che ha ricevuto la dichiarazione sostitutiva è tenuto a procedere, secondo le proprie regole interne, ad effettuare i controlli.

Per quanto riguarda la modalità di controllo delle dichiarazioni sopra indicate (essere in regola con le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare, non aver subito negli ultimi 5 anni sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza di fallimento) si specifica che sono tutte verificabili tramite una richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del certificato generale del casellario giudiziale dal quale risultano i dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti al soggetto per il quale la P.A. fa la richiesta.

La verifica sul punto relativo alle procedure concorsuali (stato di fallimento non ancora pronunciato con sentenza, liquidazione coatta, concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente) viene effettuata tramite visura camerale alla CCIAA (anche on line tramite infocamere).'

3) Quesito: Presentazione DURC ai sensi del DM 24.10.07

Obbligo di presentare il DURC e se tale presentazione assolve interamente o solo parzialmente la verifica del punto di cui alla lett. f) del bando mis. 122 e di altri bandi?

Orientamento espresso:

Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro (quindi anche ai lavoratori autonomi se datori di lavoro) ai fini della fruizione di finanziamenti e sovvenzioni per la realizzazione di investimenti previsti dalla disciplina comunitaria. (DM 24 ottobre 2007).

In base alla circolare INAIL del 5 febbraio 2008 la richiesta del DURC può essere effettuata oltre che dal beneficiario anche dalle P.A. che erogano/concedono benefici.

Il termine massimo per il rilascio del DURC è di 30 giorni (ai quali vanno eventualmente ad aggiungersi 15 giorni per sospensione della procedura).

Nei bandi è stabilito che il DURC deve essere presentato dal beneficiario nella fase del completamento della domanda che il beneficiario deve effettuare entro 30 giorni dalla richiesta ricevuta dall'ente istruttore. Considerato che c'è un'incongruenza nei termini, si ritiene che sia sufficiente ai fini del completamento che il beneficiario abbia effettuato la richiesta di DURC, consentendogli di integrare la documentazione non appena ne sarà in possesso e comunque entro il termine utile per la chiusura dell'istruttoria del completamento.

Per quanto riguarda la validità, la circolare INAIL, richiamando i commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.M. 24 ottobre 2007, specifica che nel caso di finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria il periodo di validità è di 1 mese.

Si ritiene che nella fase dell'accertamento finale sia necessario acquisire nuovamente il DURC e considerato che nel bando non è specificato che lo deve depositare il beneficiario, l'Ente istruttore può procedere direttamente alla verifica. In questo caso l'Ente istruttore è tenuto a fare una richiesta per via telematica secondo le modalità specificate allo sportello unico previdenziale. Vedere sito www.sportellounicoprevidenziale.it nel quale vi è una pagina apposita per le P.A.

L'ente istruttore, prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione (anticipo, stato di avanzamento, saldo) deve acquisire per via telematica il DURC.

4) Quesito: Riduzioni in sede di accertamento finale

Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post, in caso di importo richiesto nella domanda di pagamento che supera del 3% il contributo liquidabile, con quali modalità il beneficiario può dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili?

Orientamento espresso:

La deroga per il beneficiario è prevista dall'art. 31.1 del reg. CE n. 1975/06 e si riferisce sicuramente alle cause di forza maggiore, così come definite dall'art. 47 del reg. CE 1974/06; altre cause vanno esaminate caso per caso, potrebbe trattarsi di furto denunciato dei beni acquistati, distruzione fortuita e dimostrabile e così via. L'importante è che quanto dichiarato dal beneficiario sia ampiamente dimostrabile e tracciabile. La materia va chiaramente definita negli atti di recepimento del DM 20.3.08 su riduzioni ed esclusioni nell'ambito dello sviluppo rurale.

5) Quesito: Priorità per sostegno a nuove imprese

Nelle priorità per sostegno a nuove imprese, punto a, “il richiedente non ha ancora compiuto 40 anni”, nel caso di società di persone il requisito è dato dalla media di tutti i soci, dei soci con rappresentanza legale o quant'altro?, per le società di capitali il requisito è dato dalla media di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale o dai componenti del consiglio di amministrazione o quant'altro?

Orientamento espresso:

In assenza di specifiche sulle modalità di attribuzione del punteggio in caso di società, il punteggio è attribuibile solo alle ditte individuali, il cui titolare non abbia ancora compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda.

6) Quesito: Priorità per assenza di finanziamenti pregressi

Nelle priorità per “assenza finanziamenti pregressi”, per “percepito” si intende riscosso? e poi, qualsiasi intervento di cui alla misura 8.2 del PSR 2000/2006 è esclusivante o si deve intendere per tipologie d'intervento? oppure l'interpretazione è ancora diversa e in tal caso si chiede quale sia autentica.

Orientamento espresso:

Per “contributi pubblici percepiti” si intende importi effettivamente pagati ai beneficiari, per cui la data di riferimento è quella del mandato di pagamento emesso dall'ufficio di ARTEA. Il Gruppo di coordinamento auspica una modifica dell'indicazione del criterio di priorità con sostituzione delle parole “Il richiedente non ha percepito aiuti pubblici” con “Il richiedente non è stato inserito in un elenco di liquidazione approvato”; in tal caso la data di riferimento sarebbe quella dell'approvazione dell'elenco di liquidazione.